



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C. 2014, riservata per la decisione all'udienza del 14.11.17, promossa

DA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Laudadio e Antonio Tanza

PARTE ATTRICE

CONTRO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

All'udienza del 14.11.17 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in verbale riportate, e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18



giugno 2009.

All'esito dell'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione della documentazione versata dalle parti e di c.t.u. contabile (le cui conclusioni di fatto proprie), è emersa la parziale fondatezza delle domande proposte da parte attrice, volte ad accertare la **nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente** avente n. [REDACTED], acceso dall'attore presso la BANCA POPOLARE JONICA, sede di [REDACTED] (oggi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.p.a.) in data [REDACTED].

Il c.t.u. nominato ha **ricalcolato l'esatto saldo finale**, applicando i criteri indicati nell'ordinanza ammissiva della consulenza, e pertanto: a) ha applicato gli interessi al tasso legale ed a quello previsto dall'art. 117 TUB, integrando in tal modo la clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio ai c.d. "usi piazza", nulla per indeterminatezza dell'oggetto, prevista in contratto (in atti); b) non ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in quanto mai pattuita secondo i dettami di cui all'art. 1283 c.c., o secondo le previsioni della delibera CICR del 9.2.00; c) non ha applicato la c.m.s, le spese e commissioni, conteggiate dalla banca, in quanto mai pattuite e determinate in contratto; d) ha escluso la prescrizione delle rimesse del correntista, in quanto aventi tutte una finalità ripristinatoria della provvista, in conformità alla causa tipica del contratto di conto corrente con apertura di credito.

Quanto a tale ultima questione, si condivide l'assunto di parte attrice, secondo il quale **rileva anche l'affidamento di fatto**, concesso dalla banca al correntista, al fine di individuare i versamenti con carattere ripristinatorio (perché volti a ricostituire la provvista) rispetto a quelli con carattere solutorio (perché volti a coprire il superamento dell'affidamento).

Infatti, solo con la promulgazione della legge sulla trasparenza bancaria e poi con l'entrata in vigore del T.U.B., è stata introdotta la regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente; tuttavia il rigore dell'art. 117, comma 1, T.U.B. è stato attenuato dalla previsione, al comma 2, del potere del CICR di prevedere una forma diversa "*per particolari contratti*", quando sussistano " *motivate ragioni tecniche*".

In questo senso ha provveduto la BANCA D'ITALIA, che nelle proprie istruzioni applicative (precisamente con la circolare del 24.5.99, emessa in esecuzione del Decreto del Ministero del Tesoro de 24.4.1992, a sua volta attuativo dell'art. 3, comma 3 della L. 154/1992, articolo trasfuso nell'attuale 117, comma 2) ha escluso l'obbligo della forma scritta "*per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio conto*



corrente di corrispondenza)”. Deve pertanto ritenersi giuridicamente rilevante l’affidamento di fatto concesso dalla banca e corretto individuare la finalità delle rimesse, tenendo presente l’affidamento così come concesso.

Nella fattispecie in esame, premessa l’esistenza di un contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto (anche se con rilevanti lacune), deve ritenersi l’esistenza **dell’affidamento per *facta concludentia***, tenuto conto a) della stabilità, e non occasionalità, dell’esposizione a debito, b) dell’assenza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca, durante lo svolgimento del rapporto, c) della applicazione di una c.m.s., d) della applicazione di distinti tassi debitori, e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. I, n. 3903/2011; Cass. civ. sez. I, n. 19941/2006; Cass. civ. I. n. 14470/2005) e di merito (Trib. Milano sent. n. 247/2017; Trib. Bergamo sent. n. 2487/2016; Trib. Verona sent. n. 3/2015).

In applicazione di tutti i criteri richiamati, il consulente ha determinato un saldo finale a credito del correntista di euro [REDACTED]. Su tale somma, vanno riconosciuti gli interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo.

L'attore ha chiesto anche la rivalutazione monetaria; **poiché il diritto azionato è credito di valuta, la sua domanda deve essere intesa come richiesta del maggior danno ex art. 1224 comma secondo c.c.**; a tale riguardo, si deve affermare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sent.19499/2008), al creditore spetta da tale data anche la differenza tra il tasso legale degli interessi e il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, non essendo nel caso concreto stato dimostrato, in relazione alla somma di denaro dovuta, né da parte del debitore un uso meno remunerativo né da parte del creditore un uso più remunerativo; benvero "nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.".



**Va riconosciuto, in tal senso, il maggior danno.**

L'esito della lite comporta la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in ragione dell'attività processuale svolta e dell'effettivo valore della controversia, come accertato nel corso del giudizio, e con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari e che ne hanno fatto rituale richiesta.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, in quanto seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, definitivamente pronunciando nella causa n. ■■■ del R.G.A.C. 2014, sulle domande proposte dalla ■■■ nei confronti della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto avente n. ■■■, acceso dall'attore presso la BANCA POPOLARE JONICA in data ■■■

2) Accerta che l'effettivo saldo finale tra le parti ammonta ad euro ■■■, a credito della parte attrice, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo e maggior danno, come in motivazione indicato.

3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro ■■■, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo e maggior danno, come in motivazione indicato.

4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese occorse per la C.T.U.

5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi ■■■ per compenso, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice.

Taranto, sentenza depositata il 28.2.18.

Il G.U.



ADUSBEFF

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018  
RG n. 6935/2014

Claudia Calabrese

